

**NUOVO DPCM E DECRETO AGOSTO
E LE ALTRE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
SCHEMA TECNICO DI RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI**

- *Dal 12 ottobre il Decreto Agosto è legge.*

Il testo definitivo, come avevamo anticipato, comprensivo delle integrazioni già confermate in Senato non è stato modificato per cui nulla è cambiato nell'approvazione definitiva nell'Aula della Camera.

Pertanto, resta irrisolta, così come abbiamo già avuto modo di sottolineare in più occasioni, la questione dei lavoratori fragili che non ha trovato in questo provvedimento adeguata soluzione: coloro i quali non potranno svolgere mansioni alternative e saranno dal medico collocati in interdizione resteranno soggetti a riduzione di stipendio fino al licenziamento.

A tale personale, infatti, andava garantita, in analogia ai lavoratori collocati in quarantena o in malattia con sorveglianza attiva, la salvaguardia del reddito e del posto di lavoro che, al contrario, non sarebbe al momento assicurata da questo decreto.

Così non è stato.

Pertanto, rimane ancora necessario emanare un provvedimento di legge specifico per fornire un'adeguata tutela al personale che rientra nei c.d. lavoratori fragili.

- *Dal 14 ottobre e fino al 13 novembre 2020 è in vigore un nuovo DPCM:*

Reintroduce alcune disposizioni che avevano già riguardato la scuola lo scorso anno scolastico: il divieto di effettuare visite e viaggi di istruzione e la possibilità di svolgere le riunioni collegiali in modalità online.

Di seguito un riepilogo delle disposizioni previste dal DECRETO AGOSTO e dal recente DPCM che riguardano il personale della scuola e come dovranno essere considerate alcune assenze dal lavoro per tale personale.

**LAVORO AGILE E CONGEDO STRORDINARIO
PER I PERIODI IN CUI IL FIGLIO È COLLOCATO IN QUARANTENA**

Disposizione valida fino al 31/12/2020

Quando il proprio figlio **convivente e minore di anni 14** è in **periodo di quarantena**, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:

- **all'interno del plesso scolastico;**
- **nell'ambito delle attività sportive di base, attività motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati;**
- **all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;**

Il personale della scuola può fruire del:

⇒ ***Lavoro agile***

In questi casi il personale della scuola può fruire del **lavoro in modalità agile** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

⇒ ***Congedo retribuito al 50%***

Nei soli casi in cui il **lavoro in modalità agile non sia possibile (es. collaboratori scolastici) o comunque in alternativa ad esso**, uno dei genitori, **alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio **con retribuzione al 50%**.

ATTENZIONE!

Se uno dei due genitori fruisce di una delle due misure previste (lavoro agile o congedo), **oppure è disoccupato o comunque non svolge alcuna attività lavorativa**, l'altro genitore non può fruire delle suddette misure previste **a meno che non sia genitore di figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle due misure previste.**

Durata

Fino al **31/12/2020**.

È prevista la sostituzione del personale che fruisce del lavoro agile o del congedo

Per la sostituzione del personale scolastico interessato da questa misura sono previste risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

SUPPLEMENTI "COVID"

In caso di **sospensione delle attività didattiche in presenza** a **seguito dell'emergenza epidemiologica** il personale nominato come supplente "COVID" assicura le prestazioni con le **modalità del lavoro agile**. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.

È stata così eliminata la parte relativa al licenziamento precedentemente previsto.

Chiarimento Nota ministeriale n. 1870 del 14 ottobre 2020:

*..il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 32, comma 6-quater ha previsto che **il personale docente e ATA** assunto con contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 quale "organico Covid", in caso di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, **in qualunque caso**, il principio di continuità didattica. Sull'utilizzo del predetto "organico Covid" resta pertanto fermo, a maggior ragione, quanto comunicato con la Nota 13 ottobre 2020, n. 1843. Si chiarisce inoltre che, trattandosi di docenti assunti su posto comune, **il predetto organico non può essere ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità**, salvo i casi in cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell'orario curricolare delle classi, risulti applicabile, in via analogica e **su base volontaria**, l'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione:*

"Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107".

LAVORO AGILE

IN CASO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Al personale scolastico è riconosciuta la possibilità di lavoro agile in caso di sospensioni delle attività didattiche in presenza solo **a causa dell'emergenza epidemiologica**.

È esclusa la possibilità in periodi di normalità come è invece previsto per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione:

*"Al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 **tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica**".*

**LAVORATORI FRAGILI
RICOVERO OSPEDALIERO**

Disposizione valida fino al 15/10/2020

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i c.d. lavoratori fragili in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:

- **Immunodepressione;**

- **o da esiti da patologie oncologiche;**

- **o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;**

- **o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

Le assenze dal servizio sono equiparate **alla malattia, con ricovero ospedaliero**, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali che attestino le situazioni sopra elencate.

Non è comunque possibile monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio per come sopra previste.

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 17 del CCNL Scuola e delle disposizioni vigenti in materia di malattia, **il ricovero ospedaliero** relativo alle summenzionate patologie esclude:

- **la trattenuta fino ai 10 giorni ("Brunetta");**
- **il rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)**

Mentre rientra nel periodo di comportamento della malattia come disciplinato dagli artt. 17 e 19 del CCNL scuola.

Resta ferma la norma contrattuale che riguarda le gravi patologie per cui è sempre riconosciuta non solo l'intera retribuzione ma anche l'esclusione dal periodo di comportamento.

**LAVORATORI FRAGILI
ALTRA MANSIONE E ATTIVITÀ DA REMOTO**

Disposizione valida dal 16/10/2020 fino al 31/12/2020

I c.d. lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:

- **Immunodepressione;**

- **o da esiti da patologie oncologiche;**

- **o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;**

- o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

se non inibiti completamente dal servizio, possono svolgere diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

È autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020 ai fini della sostituzione di tale personale.

QUARANTENA O MALATTIA DA "COVID" E PERIODO DI COMPORTO DELLA MALATTIA

È previsto che un eventuale **periodo trascorso in quarantena o malattia** con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comportamento.

In questo caso è esplicita, nella norma stessa, la previsione che tale periodo debba anche essere escluso dal periodo di comportamento della malattia.

ATTENZIONE!

Tale misura fa sì che siano considerati come tali (perché equiparati alla quarantena) e pertanto **esclusi**:

- dal **periodo di comportamento**
- dalla **trattenuta fino ai 10 giorni** ("Brunetta");
- dal **rispetto delle fasce orarie di controllo** (**visita fiscale**)

anche le seguenti assenze:

In attesa dell'esito del tampone

È l'assenza dal luogo di lavoro, equiparata alla quarantena, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus COVID- 19 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, , previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente.

In caso di positività in classe e periodo necessario all'esecuzione ed all'esito del test

("contact tracing")

È la **quarantena** per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione per il personale scolastico individuato come contatti stretti del caso confermato COVID- 19 dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente.

Per convivenza con persona positiva al CoVid-19

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, **sarà considerato contatto stretto e posto in **quarantena****. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), **non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.**

ATTENZIONE!

Considerando che tali periodi sono equiparati anche **al ricovero ospedaliero**, durante gli stessi **non può essere richiesto al personale nessuna attività lavorativa**, es. svolgere la didattica a distanza per i docenti.

LAVORATORI FRAGILI INIDONEITÀ RELATIVA E INIDONEITÀ TEMPORANEA IN MODO ASSOLUTO

PERSONALE DOCENTE

⇒ ***Nei casi di inidoneità relativa alla specifica mansione il lavoratore a tempo indeterminato può:***

A) richiedere esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale.

ES.

- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nel PTOF.

▪ In questo caso sottoscrive uno **specifico contratto individuale di lavoro di durata** pari al periodo di inidoneità riconosciuta.

▪ La domanda potrà essere prodotta dal lavoratore in ogni momento, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità.

- Il contratto deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante questo periodo il docente fruitore della malattia.

B) non richiedere esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale

- In questo caso dovrà fruitore, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'**assenza per malattia**.

⇒ ***Nei casi di inidoneità temporanea in modo assoluto***

- Il personale a tempo indeterminato dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in **malattia d'ufficio** fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.

PERSONALE ATA

⇒ ***Nei casi di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza***

È sempre possibile, **ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza**, svolgere attività lavorativa in modalità agile per:

- **Il Direttore dei servizi generali e amministrativi;**
- **l'Assistente amministrativo;**
- **l'Assistente tecnico.**

Particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei:

- **Collaboratori scolastici**
- **Cuochi**
- **Guardarobieri**
- **Infermieri**

per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza.

⇒ ***Nei casi di idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo***

Si fa riferimento ai criteri definiti in sede di contrattazione di scuola:

L'articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazione, infatti dispone che *“Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, **sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola**”*.

⇒ *Nei casi di inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo*

In questi casi, il dirigente scolastico:

- valuterà se sia possibile l'**utilizzo presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti**, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato.

qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra **non sia oggettivamente possibile**, il lavoratore potrà richiedere di **essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative**.

Anche per il personale ATA il contratto di utilizzazione deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante questo periodo il docente fruisce della malattia.

⇒ *Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo*

Il relativo periodo di assenza è **malattia**.

Periodi di malattia e relativa retribuzione

In tutti i casi in cui il dipendente è collocato in malattia, si applicano gli artt. 17 e 19 del CCNL Scuola, oltre alla trattenuta fino ai primi 10 giorni di assenza ("Brunetta"):

▪ **Personale a tempo indeterminato**

Ha diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per malattia, per un periodo massimo di 18 mesi (ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente).

Durante i 18 mesi di malattia spetta:

- ✓ **dal 1° al 9° mese, la retribuzione intera;**
- ✓ **dal 10° al 12° mese, la retribuzione ridotta al 90%;**
- ✓ **dal 13° al 18° mese, la retribuzione ridotta al 50%.**

Tale periodo non interrompe né la maturazione dell'anzianità a qualsiasi titolo, né le ferie. Superato il periodo massimo previsto di 18 mesi, si può fruire, a richiesta, di un ulteriore periodo di 18 mesi. Per tale l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione e si interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

▪ **Personale a tempo determinato**

Nomina fino al 30/6 o 31/8

Il personale assunto per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (anche se nominato dal dirigente scolastico) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico.

In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:

✓ **per intero nel primo mese di assenza;**

✓ **al 50% nel secondo e terzo mese (senza interruzione dell'anzianità di servizio);**

✓ **per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.**

Nomina per supplenze brevi

Il personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee ha diritto alla conservazione del posto per un periodo **non superiore a 30 giorni all'anno, con retribuzione al 50%**, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell'anzianità di servizio).

Trascorsi i 30 giorni il contratto si ritiene risolto.

SCUOLA PRIMARIA GIUDIZIO DESCRITTIVO INTERMEDIO E FINALE

La **valutazione intermedia e finale** degli apprendimenti degli **alunni delle classi della scuola primaria**, per ciascuna delle discipline di studio è **espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento**, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

IMMISSIONI IN RUOLO DSGA

- È prevista l'**assunzione dei vincitori del concorso DSGA anche nelle regioni le cui graduatorie sono pubblicate entro il 31 dicembre 2020**, nel limite dei posti autorizzati per l'a.s. 2020/21.
- La nomina sarà **giuridica dal 01/09/2020 ed economica dalla data di presa di servizio**.
- Sui posti in cui assumeranno servizio i nuovi DSGA **saranno revocate le reggenze e gli incarichi di DSGA conferiti agli amministrativi facenti funzione**, mentre continueranno a svolgere il proprio servizio gli assistenti amministrativi già nominati a tempo determinato in sostituzione dei facenti funzione.
- **A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022**, sui posti di DSGA rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo dei vincitori di concorso, **potranno essere assunti, a domanda, i vincitori e gli idonei dei concorsi di altre regioni la cui quota di questi ultimi passa dal 30 al 50%**.

INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER L'A.S. 2002/21

È previsto un fondo per gli enti locali finalizzato all'affitto di **spazi e noleggio di strutture temporanee** di:

- **3 ml di euro per il 2020;**
 - **6 ml di euro per il 2021.**
-

Sono inoltre previsti, in aggiunta, **ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021** a favore degli enti locali per interventi strutturali o di manutenzione straordinari degli edifici scolastici.

ATTENZIONE!

Gli enti territoriali competenti possono:

- acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/21, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, **e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso**, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'azienda sanitaria locale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.
-
- stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, **contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche**, limitatamente all'anno scolastico 2020/21, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

UTILIZZO DELLA MASCHERINA

Precisazioni Nota ministeriale n. 1813 dell'8/10/2020:

sono confermate le disposizioni impartite con il "Protocollo di sicurezza 0-6", il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico" e il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021", da leggersi alla luce del verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 il quale precisa:

"Rimarcando l'importanza dell'uso di dette mascherine, si specifica che:

- **Nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d., cd. "rima buccale", ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca) e l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)".**

- Nella scuola **secondaria**, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (n.d. rime buccali, ut supra), l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall'autorità sanitaria”.

RIUNIONI COLLEGIALI

Disposizione valida fino al 13 novembre

Per tutte le istituzioni di ogni ordine e grado le riunioni collegiali potranno essere svolte in presenza e a distanza. La scuola deve valutare la possibilità di garantire il distanziamento fisico e la sicurezza personale qualora si svolgano in presenza.

SOSPENSIONE GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Disposizione valida fino al 13 novembre

Sono sospesi tutti i viaggi d'istruzione, uscite didattiche e visite guidate, comprese le iniziative di scambio o gemellaggio, per tutte le istituzioni di ogni ordine e grado. Non rientrano in tale divieto le attività per i percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) nei casi sia possibile svolgerle rispettando le prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Precisazioni Nota ministeriale n. 1870 del 14 ottobre 2020:

“La disposizione non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all'esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l'individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali. Pertanto, restano regolarmente consentite, ovviamente rispettando i protocolli di sicurezza, tutte le attività didattiche svolte in ordinaria organizzazione in altri ambienti, come ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, in ottemperanza al compito formativo istituzionale, anche a seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità”, in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore e tutti coloro i quali hanno non solo aderito, ma applicato il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa.”